



***Linee guida per il reclutamento e le progressioni di carriera
dei ricercatori e dei tecnologi secondo la strategia OTM-R***

Approvato con Decreto n. 51 del 14.04.2020

Linee guida per il reclutamento e le progressioni di carriera dei ricercatori e dei tecnologi secondo la strategia OTM-R¹

1. Premessa

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) definisce le seguenti "Linee guida per il reclutamento e le progressioni di carriera dei ricercatori e dei tecnologi secondo la strategia OTM-R"².

Come indicato nella "Strategia del CREA per un Reclutamento aperto, trasparente e basato sul merito (OTM-R)", il CREA attua, sia per il reclutamento che per le progressioni di carriera, procedure aperte, trasparenti e comparabili a livello internazionale, inserendo nei bandi informazioni chiare ed oggettive in merito alle modalità e alle tempistiche di svolgimento delle selezioni ed ai criteri di valutazione dei candidati, oggettivi e trasparenti.

L'adesione del CREA alla *Human Research Strategy for Research* presuppone che vengano adottati criteri aggiuntivi a quelli già considerati, che tengano conto dei principi e delle raccomandazioni enunciati nella Carta e nel Codice.

2. Principi enunciati nella Carta europea dei Ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione e lo sviluppo delle carriere dei Ricercatori

La Commissione Europea raccomanda agli Stati membri la definizione di strategie e di sistemi di valutazione per il reclutamento e per lo sviluppo delle carriere dei ricercatori ispirate ai principi generali contenuti nella Carta e nel Codice.

Il CREA, nell'applicazione dei contenuti della Carta e del Codice, si riferisce sempre ed in maniera indifferenziata alle figure professionali del ricercatore e del tecnologo.

Questi documenti indicano che, per queste figure professionali, oltre ad essere considerato il loro "potenziale globale", si dovrebbe tenere conto della loro creatività e del loro grado di indipendenza: il merito dovrà quindi essere valutato sul piano qualitativo e quantitativo, ponendo l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato e non esclusivamente sul numero di pubblicazioni. A tal fine, l'importanza degli indicatori bibliometrici dovrà essere adeguatamente ponderata nell'ambito di un'ampia gamma di criteri di valutazione, quali la gestione della ricerca, il lavoro in equipe, il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione, le attività di supervisione, di tutoraggio e di insegnamento, le attività di sensibilizzazione del pubblico. Per i candidati operanti in tematiche connesse al settore industriale, si presterà particolare attenzione ai brevetti, alle attività di sviluppo ed alle invenzioni. Inoltre, le interruzioni di carriera o le variazioni nell'ordine cronologico del *curriculum vitae* (CV) dovrebbero essere considerate come un contributo potenzialmente valido allo sviluppo professionale. Inoltre, nella medesima Carta e nel Codice viene indicato che il riconoscimento e la valutazione delle qualifiche conseguite dal candidato nel corso della sua carriera, dovrebbero concentrarsi sull'esame dei risultati e non sulla valenza scientifica dell'Istituto (italiano od estero) presso il quale ha acquisito tali qualifiche.

¹ Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio Scientifico, sulla base del documento redatto dal gruppo di lavoro nominato con Decreto del Direttore generale f.f. n. 1317 del 26 ottobre 2018.

² L'attività ha preso avvio dalla nota del Commissario straordinario n. 32351 del 11 luglio 2016 indirizzata alla Commissione Europea (DG Research and Innovation) di "endorsement" della Carta europea dei ricercatori (d'ora in avanti "Carta") e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e di impegno ad attuare la "Human Resources Strategy for Researchers" (d'ora in avanti "Codice").

3. Requisiti e modalità di accesso al profilo del ricercatore e del tecnologo delle istituzioni e degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione

La Carta ed il Codice utilizzano la definizione di ricercatori tratta dal Manuale di Frascati e accettata a livello internazionale:

“professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati”.

Più specificatamente, il presente documento riguarda le persone che svolgono attività professionali nella ricerca e sviluppo, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi attività nel campo della ricerca di base, della ricerca strategica, della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale e del trasferimento delle conoscenze, ivi comprese l’innovazione e le attività di consulenza, di supervisione e di insegnamento, la gestione delle attività di ricerca e dei diritti di proprietà intellettuale, la valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca.

I requisiti di ammissione e le modalità di accesso alle procedure selettive e concorsuali di ricercatore e tecnologo del CREA, sono riportati nella Tabella 1 e fanno riferimento alle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti³ in materia di assunzioni nel pubblico impiego, in attesa che l’ARAN istituisca la Commissione per l’ordinamento professionale prevista dall’art. 69 del CCNL 2016-2018 del 19 aprile 2018.

Tabella 1 - Requisiti specifici di ammissione a procedure selettive o concorsuali per i ricercatori e tecnologi secondo la normativa vigente	
Profilo e livello professionale	Requisiti di ammissione e modalità di accesso
Ricercatore I livello – Dirigente di ricerca	Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca Conoscenza almeno della lingua inglese, parlata e scritta ⁴ Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli
Ricercatore II livello – Primo ricercatore	Capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attività Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 Conoscenza almeno della lingua inglese, parlata e scritta Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame sull’attività svolta

³ I requisiti di ammissione e le modalità di accesso sono previsti dal DPR 12 febbraio 1991, n. 171 – Allegato 1, così come modificato ed integrato dall’ art. 15 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego (artt. 51 e 97 della Costituzione, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii e DPR 9 maggio 1994, n. 487).

⁴ Con riferimento alla conoscenza di almeno una lingua straniera parlata e scritta di cui all’allegato 1 del DPR n. 171/91, la normativa vigente (art. 37 del d.lgs. 165/01 così come modificato dall’ art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) ha modificato il requisito del possesso della lingua di cui all’allegato 1 del DPR. 171/91, prevedendo la conoscenza obbligatoria della lingua inglese ed ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

Profilo e livello professionale	Requisiti di ammissione e modalità di accesso
<p>Ricercatore III livello</p> <p>- Ricercatore</p>	<p>Attitudine comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore</p> <p>Titolo di studio richiesto: titolo di studio che consente l'accesso al dottorato e quindi diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004</p> <p>Dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri⁵</p> <p>Conoscenza almeno della lingua inglese, parlata e scritta</p> <p>Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami</p>
<p>Tecnologo I livello</p> <p>- Dirigente Tecnologo</p>	<p>Capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali</p> <p>Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004</p> <p>Superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere</p> <p>Specifica esperienza professionale di almeno 12 anni</p> <p>Conoscenza almeno della lingua inglese, parlata e scritta</p> <p>Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame sull'attività svolta</p>

⁵ L'art. 15 del CCNL del 7/4/2006 ha modificato ed integrato l'allegato 1 del DPR 171/91 con riferimento ai requisiti per l'accesso al livello III del profilo di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca, laddove per il ricercatore III livello in luogo dell'esperienza di lavoro di almeno due anni post-laurea in attività di ricerca acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione ha stabilito il requisito del possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.

Profilo e livello professionale	Requisiti di ammissione e modalità di accesso
<p>Tecnologo II livello</p> <p>- Primo tecnologo</p>	<p>Capacità acquisita di svolgere autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate all'attività tecnologiche e/o professionali e/o di coordinare a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali</p> <p>Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, Laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004</p> <p>Superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere</p> <p>Specifica esperienza professionale di almeno 8 anni</p> <p>Conoscenza almeno della lingua inglese, parlata e scritta</p> <p>Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame sull'attività svolta</p>
<p>Tecnologo III livello</p> <p>- Tecnologo</p>	<p>Capacità acquisita di svolgere compiti di revisione di analisi, di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o di svolgere attività professionale nelle strutture dell'Ente e di svolgere compiti di revisioni di analisi.</p> <p>Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento, Laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004.</p> <p>Dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63 del CCNL 21.02.02, presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri</p> <p>Superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo ove richiesto per le funzioni da svolgere</p> <p>Conoscenza almeno della lingua inglese, parlata e scritta</p> <p>Modalità di accesso: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami</p>

Il limite di età non costituisce requisito di ammissione⁶ alle procedure selettive e concorsuali, salvo l'esistenza di deroghe dettate dal CREA contenute in regolamenti e riferite alla natura delle attività da svolgere o ad oggettive necessità. A tale proposito nella direttiva 2000/78, l'Unione Europea ha precisato che consente disparità di trattamento con riferimento alla "fissazione di un'età massima per l'assunzione", precisando, però, che tali discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionate all'attività per la quale si concorre.

4. Procedura di selezione

La procedura per il reclutamento del personale deve essere aperta, trasparente, garantire la parità di trattamento dei candidati ed equiparabile a livello europeo ed internazionale. I bandi di concorso devono inoltre fornire un'ampia informativa sulle competenze richieste. Il reclutamento dei dipendenti pubblici con il sistema del concorso risponde all'esigenza della pubblica amministrazione di assumere i più capaci e meritevoli nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione.

L'indizione delle procedure concorsuali del CREA avviene attraverso l'approvazione e la pubblicazione di bandi di concorso, entro i quali si realizza una corrispondenza formale rispetto a quanto riportato nel Considerando n. 14 della Carta "*...i datori di lavoro debbano offrire ai ricercatori procedure di selezione ed assunzione aperte, trasparenti e compatibili a livello internazionale*" e la normativa cogente a livello nazionale⁷.

I bandi di concorso del CREA specificano le future condizioni di lavoro, le procedure ed i criteri adottati nella selezione stessa, come pure, al termine della selezione, le modalità di comunicazione del giudizio finale da parte dell'amministrazione, nonché i diritti e le prospettive di carriera secondo quanto stabilito dai CC.NN.LL. vigenti.

Per tutti i concorsi aperti all'esterno e per favorire l'accesso alla procedura concorsuale di tutti i cittadini dell'UE, i bandi sono pubblicati sul sito web EURAXESS: <https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/>, compreso uno stralcio del bando stesso in lingua inglese, che esplicita il rimando alla relativa pubblicazione sul sito ufficiale del CREA in lingua italiana, la cui buona conoscenza costituisce un requisito minimo di ammissione (rif. art. 2, comma 1 punto 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 ovvero il requisito della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o di Paesi Terzi con i limiti di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001) ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle PA italiane.

L'accesso al III, II ed al I livello dei profili di ricercatore e tecnologo avviene tramite concorso con le modalità definite dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti⁸.

⁶ Con riguardo al limite di età previsto dall'Allegato 1 del DPR 171/1991 come requisito di accesso al livello II del profilo di ricercatore e tecnologo, la legge Bassanini (art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127) ha disposto l'eliminazione del limite anagrafico per iscriversi ai concorsi pubblici. La norma, ancora oggi vigente, afferma testualmente che la "partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età L'Unione Europea, a tal proposito, nella direttiva 2000/78/CE ha precisato che può essere prevista la "fissazione di un'età massima per l'assunzione", qualora per la posizione esistano condizioni di formazione o l'esistenza di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento che tali discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionata all'attività per la quale si concorre.

⁷ La materia dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni trova i suoi principi nella Costituzione agli articoli 97 e 51 e la sua disciplina nelle fonti di diritto pubblico quali il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché nella normativa contrattuale di comparto.

⁸ La materia dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni trova i suoi principi nella Costituzione agli articoli 97 e 51 e la sua disciplina nelle fonti di diritto pubblico quali il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il DPR 9 maggio 1994, n. 487, nonché nella normativa contrattuale di comparto, in attesa di capire la portata delle diverse pronunce giurisprudenziali riguardanti l'applicazione dell'art. 15 del CCNL del 7/4/2006.

5. Valutazione dei candidati

Per l'individuazione degli elementi da considerare per la valutazione dei candidati, la procedura di selezione dovrà tenere conto dell'insieme delle esperienze maturate.

I candidati dovranno presentare CV riscontrabili, che rispecchino un insieme di attività e qualifiche idonee per la posizione ed il livello professionale cui aspirano. Al fine di agevolare il lavoro della commissione, il CV presentato dal candidato dovrà essere redatto secondo il formato europeo, riportando le informazioni in maniera aderente a quanto richiesto dal bando.

Gli elementi da considerare per la valutazione dei ricercatori e dei tecnologi, sia nell'ambito della formazione iniziale che nelle fasi ulteriori della carriera, vengono di seguito elencati, suddivisi in cinque criteri. Tali criteri dovranno essere mantenuti stabili nel tempo; tuttavia, in funzione di esigenze di reclutamento per specifiche figure professionali, l'amministrazione si riserva la possibilità di aggiornare gli elementi di valutazione associati a ciascun criterio.

Sia nel caso delle procedure per il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo, che per le progressioni nei rispettivi profili, i bandi dovranno specificare gli elementi di valutazione per i quali le commissioni ricorreranno ad una verifica tramite l'utilizzo di banche dati, laddove disponibili.

5.1 Criterio "Produttività"

Il criterio valuta la produzione relativa all'attività scientifica e tecnologica del ricercatore e del tecnologo attraverso i seguenti elementi:

- pubblicazioni scientifiche e divulgative (articoli in riviste ISI, libri e capitoli di libri internazionali con ISBN, articoli in riviste internazionali con *referee*, articoli in riviste nazionali con *referee*, contributi in riviste nazionali e internazionali senza *referee* e atti di convegno; altro);
- brevetti, privative e iscrizioni di varietà vegetali;
- note, relazioni e rapporti tecnici;
- rapporti non a stampa.

5.2 Criterio "Visibilità scientifica e professionale"

Il criterio valuta lo spessore scientifico e professionale riconosciuto al ricercatore ed al tecnologo attraverso i seguenti elementi:

- coordinamento/responsabilità di progetti nazionali ed internazionali;
- responsabilità di *work package*, *task*, unità operativa di progetti nazionali ed internazionali;
- responsabilità di attività di ricerca finanziata da privati;
- valutazione di progetti nazionali ed internazionali;
- partecipazione ad *Editorial boards* di riviste od a Comitati scientifici di convegni nazionali ed internazionali;
- relazioni ad invito e presidenza di sessioni in convegni nazionali ed internazionali;
- ruoli in società scientifiche, nazionali ed internazionali;
- riconoscimenti scientifici (Abilitazione Scientifica Nazionale, premi, ecc.);
- responsabilità di grandi apparecchiature di laboratorio;
- responsabilità di supporto e/o di gestione della ricerca;
- responsabilità di procedimento/processo;
- attività istituzionale;

- direzione e/o responsabilità di Strutture di ricerca e/o sperimentali operanti nel settore di riferimento;
- partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici CREA e di strutture, Enti o organismi nazionali ed internazionali;
- incarichi extraistituzionali;
- attività di servizio conto terzi;
- attività prestata presso Enti di ricerca e/o sperimentazione;
- revisione di articoli scientifici.

5.3 Criterio "Formazione"

Il criterio valuta l'attività di formazione (sia come fruitore che come attore) attraverso i seguenti elementi:

- corsi qualificanti fruiti;
- dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione;
- corsi qualificanti impartiti, insegnamenti universitari e non;
- abilitazione all'esercizio della professione/iscrizioni ad albi professionali;
- relatore/tutore o co-relatore/co-tutore, supervisore di tesi di laurea magistrale, dottorati di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e post-doc;
- attività di supervisione.

5.4 Criterio "Divulgazione"

Il criterio valuta l'attività di divulgazione dei risultati dell'attività di ricerca e sperimentazione, attraverso i seguenti elementi:

- organizzazione di convegni, seminari, workshop;
- relatore a seminari, convegni, workshop;
- attività di divulgazione e trasferimento tecnologico verso agricoltori, tecnici ed operatori del settore di riferimento e consumatori;
- divulgazione ed iniziative scientifiche rivolte alle istituzioni scolastiche.

5.5. Criterio "Mobilità"

Il criterio valuta le esperienze di mobilità attraverso i seguenti elementi:

- mobilità geografica (periodi lavorativi o di formazione presso istituzioni estere del settore pubblico o privato);
- mobilità intersettoriale (periodi lavorativi presso istituzioni pubbliche o private appartenenti a settori diversi dalla ricerca, ad esempio settore scolastico, produttivo, ecc.);
- mobilità inter e trans disciplinare (periodi lavorativi dedicati a discipline diverse).

6. Ponderazione dei criteri ripartita tra i diversi livelli dei profili del ricercatore e del tecnologo

Tenuto conto delle diversità esistenti tra i profili di ricercatore e di tecnologo e, all'interno di ciascun profilo, tra i vari livelli, si propone di attribuire ai criteri di valutazione un peso diverso che tenga conto del profilo e del livello a cui si vuole accedere (Tabella 2).

Tabella 2: Ponderazione dei criteri in funzione del profilo e del livello dei ricercatori e dei tecnologi

Criterio	Peso dei criteri per il ricercatore			Peso dei criteri per il tecnologo		
	I Livello Dirigente di ricerca	II livello Primo ricercatore	III livello Ricercatore	I Livello Dirigente tecnologo	II livello Primo tecnologo	III livello Tecnologo
Produttività	+++	+++	++	+++	+++	++
Visibilità	+++	+++	+	+++	+++	+
Formazione	+	++	+++	+	++	+++
Divulgazione	+++	++	+	+++	++	+
Mobilità	+	++	+++	+	++	+++

Nella stesura dei bandi si potranno assegnare pesi diversi agli elementi che si riterrà di dover considerare per ciascun criterio, in funzione della figura professionale da selezionare.

Nel caso di concorso per titoli ed esame, ai titoli dovrà essere attribuito un punteggio complessivo non inferiore a 10/30 e nella misura massima consentita dalla legge; nel caso di concorsi per titoli ed esami, il bando dovrà indicare i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli⁹.

Le singole commissioni avranno il compito di definire il peso dei criteri e degli elementi considerati nella griglia di valutazione stabilita dal bando.

7. Comunicazione esito al candidato

Le singole commissioni, al termine della prova concorsuale, redigono un verbale sugli esiti concorsuali in riferimento a ciascun candidato, sia esso vincitore o non vincitore. Tale verbale riporterà i punteggi ottenuti da ciascun candidato in riferimento ai titoli presentati, le prove scritte e quelle orali (quando effettuate).

Al fine di garantire ad ogni candidato l'informazione sui punti di forza e di debolezza della propria candidatura, al termine della procedura concorsuale il CREA garantisce il diritto di accesso agli atti della procedura da parte del candidato previa formale richiesta all'amministrazione.

⁹ Art. 8, comma 2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487